

EXPO S.R.L

MODELLO

ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

EX D. LGS. N. 231/2001

(approvato il 14.3.2024)

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito, “*Decreto*”) introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (in seguito, “*Ente*” o “*società*”).

La responsabilità viene accertata dal Giudice penale, al pari di quella della persona fisica, autrice del reato, la cui commissione è il presupposto dell’azione proposta nei confronti dell’ente.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il primo presupposto della responsabilità dell’Ente è che il reato sia commesso da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche che rivestono **posizioni apicali** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- b) persone fisiche **sottoposte alla direzione o vigilanza** da parte di uno dei soggetti apicali di cui al precedente punto.

Il secondo presupposto è che il reato sia **commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente**.

1.3 I reati “presupposto”

La responsabilità dell’Ente presuppone ancora che i soggetti indicati nel paragrafo precedente abbiano commesso uno dei reati **tassativamente individuati** dal D.lgs 231/2001 e ssmm.

Alla data di approvazione del presente Modello, gli illeciti previsti dalla normativa vigente sono:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (articolo 24 – “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*” e articolo 25 – “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio*”);
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (articolo 24 *bis*);
- **Delitti di criminalità organizzata** (articolo 24 *ter*);

- **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (articolo 25 *bis*);
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (articolo 25 *bis.1*);
- **Reati societari** (articolo 25 *ter*);
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (articolo 25 *quater*);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (articolo 25 *quater.1*);
- **Delitti contro la personalità individuale** (articolo 25 *quinqies*);
- **Abusi di mercato** (articolo 25 *sexies*);
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (articolo 25 *septies*);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (articolo 25 *octies*);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (articolo 25 *octies.1*);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (articolo 25 *novies*);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 25 *decies*);
- **Reati ambientali** (articolo 25 *undecies*);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare** (articolo 25 *duodecies*);
- **Razzismo e xenofobia** (articolo 25 *terdecies*);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (articolo 25 *quaterdecies*);
- **Reati tributari** (articolo 25 *quinqiesdecies*);
- **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”;
- **Contrabbando** (Art. 25 *sexiesdecies*);
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (articolo 25 *septiesdecies*);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (articolo 25 *duodevicies*).

1.4 Le sanzioni

In caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, il Decreto prevede l'applicazione delle seguenti **sanzioni**:

- pecuniarie;
- interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa **pecuniaria** è la pena “base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni **interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Con la sentenza di condanna, è sempre disposta la **confisca**, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.5 L’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente

Nel caso di reati commessi dai **soggetti apicali**, l’articolo 6 prevede l’esonero della responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi** (di seguito "*Modello*");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il Modello**;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo** di cui al punto b).

Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, l'articolo 7 prevede la responsabilità dell'Ente solo se ciò è dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il Modello.

CAPITOLO 2 LA SOCIETA' EXPO S.R.L.

2.1. L'oggetto sociale

La società EXPO s.r.l. è stata costituita il 29.6.2011 ed ha come oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'attività di:

“– promozione, organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di fiere, eventi, congressi, sfilate, spettacoli, mostre, concerti, manifestazioni sportive, iniziative culturali e turistiche in genere, ivi compresa la prestazione di servizi di hostess, steward, maschere e guide turistiche;

– gestione di sistemi di biglietteria automatizzata riguardante ogni tipo di evento, manifestazione e spettacolo;

– prestazione di servizi di ufficio stampa, pubblicità, comunicazione istituzionale e propaganda, a favore di società commerciali ed enti pubblici e privati, anche all'interno di mostre e fiere, con tabellonistica, volantaggio, pubblicazione di riviste nel settore dei siti web e qualsiasi altra forma possa essere considerata propedeutica allo scopo;

– ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie e/o di promozione per aziende ed Enti;

– ideazione, realizzazione ed allestimento di spazi espositivi e stand;

– gestione e vendita di spazi espositivi per fiere e mostre;

– prestazione di servizi di consulenza e marketing di Immagine, di strategia e pianificazione aziendale, attraverso una sinergia multimediale dei mezzi di intervento (immagini, video, internet, etere, ecc.);

– prestazione di servizi di assistenza e consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e delle sponsorizzazioni;

– prestazione di servizi di grafica computerizzata (realizzazione di bozzetti e grafici, studio di marchi per aziende, impaginazione cataloghi, ritocco fotografico); ideazione e realizzazione di loghi, disegni, immagini video ed audio, servizi pubblicitari;

– produzione, progettazione, realizzazione, organizzazione, distribuzione e vendita di prodotti e servizi nei settori della comunicazione visiva e multimediale;

– progettazione, realizzazione e gestione di siti internet e portali, con prestazione di ogni servizio connesso, ivi inclusa la consulenza, grafica e web-marketing;

– promozione e realizzazione di studi, indagini e ricerche su tematiche e argomenti correlati alla formazione professionale;

- *progettazione ed erogazione di corsi, seminari e laboratori per gli operatori della formazione professionale continua in Sanità;*
- *assegnazione come provider di crediti ECM ai propri prodotti formativi, compreso il rilascio dell’attestazione di acquisizione dei crediti ai partecipanti alle attività educative e formative organizzate;*
- *promozione, diffusione e valorizzazione della formazione continua (E.C.M.), dell’addestramento e dell’aggiornamento professionale in ogni campo quale strumento operativo per migliorare la qualità delle prestazioni dell’offerta di lavoro;*
- *promozione organizzazione di stages presso strutture appositamente ed individuate sul territorio per il miglioramento delle competenze e delle capacità professionali e competitive e per l’addestramento tecnico-scientifico;*
- *progettazione, organizzazione e gestione anche a distanza, con materiale cartaceo, oppure “on line” utilizzando sistemi informatici ed e-learning di corsi di:*
 - formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;*
 - formazione e aggiornamento professionale per l’educazione continua e permanente degli adulti e per l’acquisizione professionali riconosciute dalla legge vigente;*
 - formazione ed aggiornamento dei formatori;*
 - formazione superiore;*
 - formazione per l’inserimento di disoccupati di lungo termine;*
 - formazione ed aggiornamento per gli ambiti speciali;*
 - formazione continua e permanente in ogni ambito e disciplina socio–sanitaria e socio–assistenziale;*
 - formazione e aggiornamento nell’ambito della normativa vigente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;*
 - formazione e aggiornamento degli extracomunitari ed immigrati;*
 - formazione continua di aggiornamento professionale per il personale della scuola, dell’università e del docenti di ogni ordine e grado;*
 - educazione continua in medicina per i medici e per il personale dipendente e/o impegnato a vario titolo in strutture sanitarie e ospedaliere, sia esso amministrativo, tecnico, ausiliare, medico e paramedico;*
 - formazione e istruzione per i soggetti in condizione di handicap svantaggiati, formazione continua e permanente per la pubblica amministrazione e le aziende private;*
 - formazione continua – permanente TTO e aggiornamento per ordini professionali;*
 - formazione linguistica e specialistica per stranieri in generale e per minori extra–comunitari in particolare;*

formazione professionale e di aggiornamento nel campo dell'informatica;

- promozione ed organizzazione di eventi ed azioni formative nei seguenti campi:*

Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Medicina del Lavoro;

Sistemi di tutela e prevenzione ambientale;

Sistemi di gestione della qualità;

Telemedicina al servizio del territorio;

Nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche;

Bisogni emergenti di aggiornamento professionale delle figure sanitarie in relazione al bisogni assistenziali;

Efficientamento, risparmio energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile per le strutture ospedaliere e sanitarie;

- ideazione, elaborazione e produzione, nell'ambito del settori sopra specificati, di pubblicazioni quali manuali, libri, vademecum, guide, sia in formato cartaceo che in formato digitale, opuscoli divulgativi, quaderni, dossier, cataloghi, fogli di lavoro;*
- gestione, promozione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di complessi immobiliari e strutture destinate a fini turistici, fieristici, museali, culturali e congressuali;*
- realizzazione di strutture tecniche in ferro, acciaio, tensiostatiche, congressi;*
- fornitura, vendita, montaggio e noleggio di tribune, palchi, stands, transenne, attrezzature per fiere”.*

2.2. Struttura societaria

Alla data di approvazione del presente Modello, la Società ha 4 dipendenti.

Il sistema di *governance* è quello previsto dal codice civile.

Lo Statuto prevede che su deliberazione dei soci, l'amministrazione sia attribuita ad un Amministratore unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri.

L'amministrazione della società è attualmente devoluta ad un **organo monocratico**, individuato nella figura dell'Amministratore unico, ALOISI Angela Maria, nominato in data 3.7.2020.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri in relazione agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e ha la rappresentanza dell'Ente.

Ai soci spettano i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e, in ogni caso, la competenza su:

- approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;*

- nomina dell'Organo di controllo;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Il controllo contabile della società è affidato a un revisore legale.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

3.1 La costruzione del Modello e il suo aggiornamento

L'art. 6, co. 2, lett. a), del Decreto espressamente prevede che il Modello debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*.

Si è dunque proceduto:

- ad analizzare la documentazione esistente presso la società (statuto, struttura organizzativa, eventuali deleghe e procure, contrattualistica, regolamenti e procedure interne);
- a identificare e intervistare le persone che presidiano le attività e le aree sensibili e che si occupano dei meccanismi di controllo della società;
- a identificare e selezionare le aree di rischio e le attività sensibili nell'ambito dei quali è astrattamente possibile commettere uno dei reati presupposto;
- a individuare le regole di condotta e le procedure da adottare nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come astrattamente sussistente.

All'esito dell'attività descritta, la società, al fine di dare piena attuazione all'adozione del proprio Modello, ha altresì provveduto a:

- istituire e nominare l'Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”);
- adottare il “Codice Etico”, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Il Modello è stato approvato e adottato dall'Amministratore in data 14.3.2024.

La società si impegna in ogni caso al costante **aggiornamento** del Modello nei casi di:

- intervento di modifiche normative;
- modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;
- commissione di uno o più reati o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di significative e gravi lacune nelle previsioni del Modello.

3.2 Diffusione del Modello

3.2.1 Destinatari

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai

consulenti, collaboratori, e, in genere, a **tutti i soggetti che hanno a qualsiasi titolo rapporti con l'Ente** nell'ambito delle attività emerse come “a rischio” di commissione di reato.

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la società.

3.4.2 Formazione e informazione

È obiettivo della società garantire una corretta conoscenza da parte dei destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

In fase di prima adozione del Modello è prevista:

- una **comunicazione iniziale** a tutte le risorse presenti in società. È inoltre previsto che ai nuovi assunti siano resi disponibili il Modello ed il Codice Etico e che sia richiesta la sottoscrizione di un modulo con il quale si impegnano ad osservarne i contenuti;
- una **specificata attività di formazione**. L'attività di formazione sarà obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano.

La Società prevede la diffusione del Modello anche alle persone che intrattengono con essa rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

In particolare, la società si impegna a fornire ai terzi idonea informativa in relazione all'adozione e ai contenuti del Modello, mettendo loro a disposizione una copia in formato cartaceo o digitale.

In tutti i contratti stipulati dalla società dopo l'adozione del Modello, saranno altresì inserite specifiche clausole dirette ad informare i destinatari dell'adozione del Modello e con le quali gli stessi dichiarano di *“aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella parte generale del Modello e nel Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei reati presupposto”*.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza della Società

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, la società ha inteso dotarsi di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica ed esterna.

Secondo le disposizioni del Decreto, nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo della società. Ai fini dell'indipendenza è, inoltre, indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'Organismo deve possedere competenze tecnico – professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'Organismo deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, con adeguato impegno e poteri di vigilanza.

4.2. Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'OdV è nominato dall'organo amministrativo della società, dura in carica tre anni, con possibilità di essere confermato alla scadenza.

La **cessazione** dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca da parte dell'organo amministrativo;
- rinuncia;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

La **revoca** dall'incarico può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della società in un procedimento penale o civile chiaramente connesso all'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'OdV.

La revoca è disposta dall'organo di amministrazione. Della decisione è data informativa al Revisore Legale dei conti e ai soci.

In caso di scadenza o rinuncia, l'OdV rimane in carica fino alla nuova nomina (in regime di c.d. "*prorogatio*"), mentre in caso di revoca il componente cessa dall'incarico.

4.3. Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'organo di amministrazione o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale e conflitti di interesse tra il componente e la società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida deliberate da Confindustria, la **funzione** dell'OdV consiste nel:

- vigilare sull'effettiva **applicazione** del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua **reale capacità** di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre all'organo di amministrazione la necessità di **procedere ad aggiornamenti e modifiche** del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni organizzative;
- gestire le segnalazioni ricevute relative alle potenziali violazioni del Modello e del Codice Etico (c.d. **whistleblowing**).

Inoltre, all'OdV sono attribuite le funzioni di vigilanza sul Codice etico.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree di rischio e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura organizzativa. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la società al rischio, anche solo in via potenziale, di reato. **Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;**
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre ogni attività ritenuta opportuna, l'istruttoria e le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso, assicurando nel corso dell'istruttoria il necessario rispetto del principio del contraddittorio e di riservatezza;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;

– vigilare sull’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, nonché sul rispetto del Codice Etico.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all’OdV i seguenti **poteri**:

- accedere ai vari documenti organizzativi e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture della società e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

4.5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all’art. 6, co. 2, lett. d), dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L’obbligo informativo è rivolto pertanto a tutti i destinatari del Modello e ha a oggetto:

a) potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo non esaustivo:

- i provvedimenti (avvisi di garanzia, avvisi di proroga indagini, avvisi conclusione indagini, rinvii a giudizio) notificati successivamente alla sua entrata in vigore dall’Autorità Giudiziaria alla Società, all’Amministratore o ai dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al Decreto ovvero per i relativi reati presupposto;
- informazioni di ogni provenienza concernenti la verosimile commissione di reati o comunque la violazione del Modello, del Codice Etico o, più in generale, circostanze da cui possa emergere una carenza organizzativa o procedurale oppure una necessità di adeguamento del Modello o del Codice Etico;
- eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico, provenienti da o destinati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico (per tali intendendosi quelli d’uso in relazione alle circostanze), provenienti da o destinati a soggetti privati;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il Modello e il Codice Etico;
- eventuali rilevanti omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

- l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse rilevanti tra uno dei Destinatari del Modello e la società;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l’Ente o i suoi dipendenti;
- eventuali segnalazioni concernenti sia rilevanti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- ogni eventuale significativa anomalia riscontrata nell’attività di verifica svolta dalle funzioni organizzative competenti;

b) notizie relative all’attività ordinaria della società che possono assumere significativa rilevanza quanto all’espletamento, da parte dell’OdV, dei **compiti** ad esso assegnati, incluse, in via non esaustiva:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure della società vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici diversi dal fondo di dotazione iniziale;
- gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e di funzioni nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del Decreto.

In ogni caso, i responsabili delle strutture interessate dalle attività a rischio **comunicano all’OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello e del Codice Etico**. In particolare, devono comunicare senza indugio all’OdV, ogni significativa anomalia o atipicità riscontrata nell’ambito delle attività svolte e informazioni disponibili.

Fermo restando quanto precedentemente indicato, l’OdV potrà individuare e proporre all’Amministratore l’istituzione di specifici flussi periodici con indicazione dei relativi responsabili, nell’ottica di ottenere informazioni utili ai fini della vigilanza sull’adeguatezza ed efficacia del Modello, nonché di individuare eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili, proponendo i relativi correttivi.

4.5.2 Gestione degli obblighi di segnalazioni

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto n. 24 del 2023, per la gestione delle segnalazioni, la società ha inteso adottare i seguenti canali interni, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei suoi dati personali:

- posta ordinaria: via Pasubio 4, Catania, presso la sede legale della società.
- posta elettronica: all'indirizzo mail dell'OdV designato. Al momento dell'approvazione del modello è m.serpotta@licataeserpotta.it.

Tali canali sono in uso esclusivo all'OdV e devono:

- a) assicurare la segretezza nella direzione dei flussi comunicati all'OdV e facilitarne il flusso;
- b) garantire la riservatezza dell'identità del segnalante anche nelle attività di gestione delle comunicazioni (con specifico riguardo alle segnalazioni di cui all'art. 6 comma 2 *bis* lettera a) del Decreto).

La Società ha individuato l'OdV quale **autonomo e indipendente organismo deputato alla successiva gestione delle segnalazioni**.

L'OdV gestisce le segnalazioni trasmesse e, se del caso, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne anche ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per far fronte a particolari carichi di lavoro. Nello svolgere tale istruttoria, l'OdV opera in pieno accordo con le previsioni normative e formulando le proposte di misure sanzionatorie.

Qualora l'OdV valutasse non necessario procedere ad alcun ulteriore accertamento, ha **l'obbligo di tracciare agli atti la motivazione della decisione**.

Al termine della fase di istruttoria, l'OdV valuta nel merito le risultanze della stessa, formula le proprie raccomandazioni all'Amministratore, in relazione alle rispettive competenze, ai fini della determinazione e applicazione delle relative misure e sanzioni.

La Società garantisce:

- che non vengano posti in essere atti di ritorsione, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, nei confronti dei segnalanti, assicurando la **riservatezza** di colui che effettua la segnalazione, salvo diversa disposizione di legge;
- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

L'OdV dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e i provvedimenti che si dovessero rendere necessari.

4.5.3 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie attività, l'OdV relaziona almeno annualmente all'Amministratore.

In particolare, l'OdV ha la responsabilità di:

- comunicare all'Amministratore, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti.

Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze, segnalare all'organo amministrativo, al revisore e ai soci, comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE
--

5.1 Principi Generali

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto prevedono, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate**.

Ai sensi dell'articolo 2106 del Codice Civile, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente sistema sanzionatorio integra le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La violazione delle regole di comportamento, delle misure previste dal Modello e dai relativi presidi di controllo interno, da parte dei lavoratori subordinati della società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi della normativa in vigore e delle disposizioni contrattuali. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nei relativi presidi di controllo interno è suscettibile di ledere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la società e comporta azioni di carattere disciplinare. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza della contestazione e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate dalla società ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nei casi in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi Decreto.

5.2 Definizione di “violazione”

Costituisce “**violazione**” del presente Modello e dei relativi presidi di controllo interno:

- ogni azione od omissione non conforme alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello e del Codice Etico e nei relativi presidi di controllo interno, che comportino una situazione anche solo di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- ogni comportamento che violi le misure di tutela dei soggetti che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, rilevanti ai sensi del Decreto attraverso i canali previsti ai sensi dell'art. 6;
- l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fatte con dolo o colpa grave dal soggetto segnalante e che si rivelino infondate a seguito delle previste verifiche e controlli;

– l’omissione delle verifiche e dei controlli previsti dal Decreto, nel caso in cui i soggetti individuati quali destinatari della segnalazione ricevano una segnalazione circostanziata di condotte illecite o di violazioni del Modello, rilevanti ai sensi del Decreto.

5.3 Dipendenti

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, per brevità, i “CCNL”), nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo “Statuto dei lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo del presente Modello, può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, a provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

5.4 Amministratori

Nel caso di violazione delle regole sopra descritte da parte di uno o più degli amministratori della Società, l’OdV informerà il revisore contabile e i soci.

5.5 Revisore

Nel caso di violazione delle regole sopra descritte da parte del revisore, l’OdV informerà l’amministratore, per le opportune valutazioni e provvedimenti.

5.6 Terzi

Nel caso di violazione da parte di collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la società, a seconda della gravità della violazione:

- richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste;
- avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti sopra indicati.

A tal fine, la società prevederà l’inserimento di apposite clausole nei suddetti contratti finalizzate ad assicurare:

- l’informativa ai terzi dell’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere

comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;

– il diritto per la società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

CODICE ETICO

1. Destinatari

Nell'ambito delle proprie attività, tutti i soggetti che mantengono rapporti con la società EXPO s.r.l. (di seguito, i “*destinatari*”) sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente codice etico e di condotta (di seguito, “*codice*”).

In particolare:

- gli organi sociali (organo amministrativo, revisore, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della società e a prescindere dalla qualifica giuridico/formale ricoperta);
- i dipendenti (di seguito, gli organi sociali e i dipendenti, cumulativamente “*collaboratori*”);
- i consulenti, i fornitori di beni e/o servizi, i partners commerciali, gli agenti e tutti coloro che svolgano attività nell'interesse della società (di seguito, i “*soggetti terzi*”).

I destinatari devono dunque operare **nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, uniformando i propri indirizzi progettuali, gestionali ed operativi alle regole di comportamento, ai valori ed ai principi etici descritti nel presente codice.**

2. I valori ed i principi di EXPO s.r.l.

2.1 Principi

I destinatari devono operare nel rispetto dei valori e dei principi di EXPO s.r.l. (di seguito, i “*principi*”), che hanno il dovere di conoscere e fare propri.

Legalità. EXPO s.r.l. riconosce come principio fondamentale il **rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti**. I destinatari nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività sono tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.

Onestà. In ogni relazione interna ed esterna i destinatari devono comportarsi con **trasparenza, integrità ed onestà** e non devono perseguire fini personali e/o interessi aziendali in violazione, oltre che delle norme di legge e del CCNL, del presente codice e del Modello.

Correttezza. Il comportamento e l'attività dei destinatari deve ispirarsi alla **massima correttezza**, anche nel rapporto con colleghi, fornitori, clienti e, più in generale, con tutti coloro con i quali vengano in contatto in ragione delle funzioni svolte. Tale principio, oltre al rispetto delle procedure

di cui al Modello e delle policy aziendali, implica che devono essere evitate situazioni di discriminazione e conflitto di interessi.

Fiducia. EXPO s.r.l. crede che la fiducia reciproca costituisca il presupposto di efficaci e proficue relazioni di affari, sia all'interno della società che al suo esterno.

Condivisione. La società cerca di svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e della capacità professionale sia all'interno di EXPO s.r.l. che, ove appropriato, all'esterno.

Lavoro di gruppo. Il lavoro di gruppo e la collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni caratterizzano l'agire della società, nella consapevolezza che il successo di EXPO s.r.l. si fonda in larga parte sul valore aggiunto dato dalla sinergia di quanti lavorano al suo interno.

EXPO s.r.l. coinvolge i propri destinatari nel business aziendale, garantendo un clima lavorativo basato sull'attenzione, l'ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale.

Per valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, la società mette a disposizione dei medesimi strumenti di formazione, di aggiornamento e sviluppo professionale.

Responsabilità. Nello sviluppo della missione aziendale il comportamento dei destinatari deve essere responsabile e attento alle implicazioni ed alle conseguenze delle proprie azioni, anche alla luce dei principi di cui al presente codice.

Imparzialità. Nel rispetto dei principi ispiratori della propria azione nella conduzione degli affari e delle attività, EXPO s.r.l. non tollera comportamenti discriminatori di natura, razziale, sessuale, o basati sul credo religioso, sull'appartenenza etnica, sulla lingua e sulla nazionalità degli individui. Questo comporta anche l'applicazione del principio delle pari opportunità nella gestione e nella quotidiana operatività della vita aziendale.

Trasparenza. EXPO s.r.l. considera imprescindibili per la conduzione dei suoi affari e per la vita aziendale la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni che sono fornite sia all'interno che all'esterno della società.

Eccellenza. In ogni ambito di attività devono essere perseguiti gli standard di efficacia e di efficienza. I destinatari garantiscono impegno e rigore professionale al fine di fornire una prestazione tesa all'eccellenza.

Concorrenza. EXPO s.r.l. considera la concorrenza leale come un valore e opera nel mercato nel rispetto del principio di una leale concorrenza e della correttezza.

Collettività e Ambiente. EXPO s.r.l. promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro, ecc.

La società è consapevole del ruolo sociale che svolge nella collettività e degli aspetti ambientali che interagiscono con la propria attività sul territorio e nella comunità.

EXPO s.r.l., infatti, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori di solidarietà e del dialogo con le parti interessate. La società mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove è possibile, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano. Nell'ambito, invero, della propria attività la società si ispira anche al principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Riservatezza. EXPO s.r.l. agisce nel rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività, siano esse appartenenti ai propri destinatari, fornitori o clienti.

2.2 Gli impegni e gli obblighi previsti dal codice etico e di condotta

Per la piena realizzazione delle finalità sottese al codice, EXPO s.r.l. si impegna ad assicurare l'adozione di tutte le iniziative che possano garantire:

- la massima diffusione del codice etico presso i destinatari;
- l'approfondimento e l'aggiornamento periodico del codice, al fine di adeguarlo all'evoluzione dei valori di riferimento e delle normative di rilevanza per il codice stesso;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione del presente codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;

– che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del codice o delle norme di riferimento.

Ad ogni destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

In particolare, i collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri responsabili, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili e nel rispetto delle procedure di cui al Modello:
 - qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni;
 - qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con la società, l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello e, più in generale, con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

2.3 Ulteriori obblighi per i dipendenti

Ogni dipendente al quale siano affidate responsabilità operative ha il dovere di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri e gli altri dipendenti;
- indirizzare i dipendenti all'osservanza del codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
- operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e soggetti terzi per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del codice;
- riferire tempestivamente, secondo le procedure di cui al Modello, notizie fornite da soggetti terzi provenienti dall'esterno circa possibili casi di violazione delle norme;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano provveduto a segnalare violazioni del codice.

2.4. Obblighi nei confronti di soggetti terzi

I collaboratori di EXPO s.r.l., in ragione delle loro competenze, nei contatti con i soggetti terzi si cureranno di:

- informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal codice etico e di condotta;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte dei soggetti terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del codice etico e di condotta.

2.5 Valore contrattuale del codice

L'osservanza delle norme del codice etico e di condotta deve considerarsi **parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.**

I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti attesi.

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei soggetti terzi.

La violazione delle norme del codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

2.6 Attività di controllo

È politica della società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza sia delle proprie responsabilità a livello individuale e collettivo, sia dell'esistenza di controlli, nonché caratterizzata dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

EXPO s.r.l. ha descritto i controlli aventi rilevanza specifica ai fini dell'implementazione del Modello nel Modello stesso. In ogni caso, la responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i dipendenti, nell'ambito

delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

3. Norme di comportamento

3.1 Rispetto delle leggi

Nell'ambito delle proprie attività, tutti i soggetti che operano in favore di EXPO s.r.l. devono operare nell'ambito delle leggi e regolamenti vigenti, uniformando il proprio comportamento ai valori ed ai principi di cui al presente codice etico e di condotta e al Modello.

Infatti, i destinatari devono **astenersi dal tenere condotte che violino leggi, regolamenti e/o norme del CCNL** loro applicato e, nell'agire, devono sempre considerare che è un dovere di tutti comportarsi con integrità e trasparenza.

Le leggi e i regolamenti rappresentano gli standard minimi di conformità, i quali sono ulteriormente migliorati in ragione degli obiettivi aziendali che hanno interesse etico e strategico.

Comportamenti non conformi dovranno essere rilevati con evidenza formale in base alle procedure all'uopo previste nel Modello.

I Collaboratori sono tenuti anche all'osservanza di tutte le procedure organizzative e gestionali interne, nonché dei protocolli esistenti in società, oltre che delle procedure descritte nel Modello.

3.2 Regole di condotta nei rapporti con i dipendenti

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della società.

EXPO s.r.l. garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle competenze professionali e delle capacità individuali, senza alcuna discriminazione basata su sesso, età, credo religioso, razza e/o appartenenza politica o sindacale.

La società si impegna a:

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;

– creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

La società interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

La società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, ed interverranno quindi per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

3.2.1. Le politiche di selezione del personale

La selezione dei dipendenti viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientelismo, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze di EXPO s.r.l. necessitano di idonea copertura.

3.2.2. Trattamento dei dipendenti

EXPO s.r.l. si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

La società assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti dei soggetti terzi. EXPO s.r.l. garantisce pari opportunità ai propri dipendenti che tratta con rispetto e dignità nel quadro di quanto previsto dalla legge del nostro ordinamento e delle relative modifiche.

Ciascun dipendente è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli esistenti in EXPO s.r.l., nonché del Modello. A tale fine, la società provvede ad informare e formare i dipendenti con riferimento ai documenti e ad ogni aggiornamento e/o modifica degli stessi.

3.2.3. Molestie

EXPO s.r.l. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

La società non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa;
- apprezzamenti, molesti e reiterati sull'aspetto fisico o sull'abbigliamento, del destinatario;
- battute a sfondo sessuale o sessista e in generale atteggiamenti di estrema confidenza che implicino contatti fisici che possano creare imbarazzo nel destinatario;

3.2.4. Violenza

EXPO s.r.l. non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o lesivi dell'altrui sfera fisica e morale.

3.2.5 Rispetto della privacy e trattamento dei dati sensibili

EXPO s.r.l. si impegna a tutelare il rispetto della privacy in merito alle informazioni attinenti alla sfera privata di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti interagiscono con la società. Il rispetto della privacy è garantito, oltre che dal rispetto della normativa vigente in materia, anche dal divieto di esercitare sui dipendenti qualunque forma di controllo non consentita dalle leggi.

I dati raccolti da EXPO s.r.l. sui collaboratori per motivi attinenti all'attività aziendale possono essere oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e di ogni provvedimento e/o parere e/o autorizzazione e/o linea guida emessa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3.2.6 Lavoro minorile

EXPO s.r.l. non si serve di lavoro minorile né ha stipulato o stipula contratti con soggetti terzi (fornitori, subappaltatori, ecc.) che se ne servono.

La società garantisce che i propri servizi non vengano svolti da persone a cui sono negate le opportunità di ricevere un'educazione e di vivere una vita adeguata a quanto stabilito dai diritti dell'infanzia.

4. Comportamento negli affari

EXPO s.r.l., nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

I destinatari, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a EXPO s.r.l., dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato e, comunque, nel rispetto delle procedure di cui al Modello.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

4.1 Conflitto di interessi

In ogni caso, tutti i collaboratori devono evitare ogni situazione e tutte le attività in cui si possa manifestare, anche solo potenzialmente, un conflitto con gli interessi della società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di EXPO s.r.l. e nel pieno rispetto delle norme del codice etico e di condotta.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al proprio superiore o, se del caso, all'Organismo di Vigilanza.

Per garantire la fiducia della collettività e dei beneficiari dei propri interventi, la società vigila affinché tutti i destinatari non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interesse.

4.2 Regali od altre utilità

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per influenzare o compensare un loro atto o per ottenere da loro un qualsiasi vantaggio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e

da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Ciò sempre nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui al Modello, cui si rinvia. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato e documentato in modo adeguato, anche in base alle disposizioni del Modello.

Il collaboratore che riceva omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà prontamente informare la società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

Ai soggetti terzi viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel codice etico e di condotta. A tale scopo ogni collaboratore, in rapporto alle proprie funzioni, si curerà di:

- osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con soggetti terzi;
- selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
- tener conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza circa l’opportunità di utilizzare determinati soggetti terzi;
- riferire tempestivamente secondo le modalità previste dalle procedure aziendali e dal Modello su dubbi in ordine a possibili violazioni del codice etico e di condotta da parte di soggetti terzi.

In ogni caso, conformemente alle previsioni del Modello, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti ad essa equiparati

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, gli impiegati pubblici, gli incaricati di pubblico servizio, i concessionari di pubblico servizio e tutti i soggetti ad essi equiparati (nel seguito, cumulativamente definiti “*pubblici ufficiali*”) sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale da queste autorizzato, nel rispetto di quanto esplicitamente previsto nel Modello.

In occasione dello svolgimento di trattative commerciali, della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e di qualsiasi altra attività coinvolga la Pubblica Amministrazione o soggetti ad essa assimilabili, EXPO s.r.l. si comporta correttamente e con trasparenza.

I rapporti con i pubblici ufficiali si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: EXPO s.r.l. non vuole lasciare adito nemmeno al minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere illeciti benefici.

La società condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.

I destinatari hanno l'obbligo di segnalare al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o semplicemente a conoscenza.

I destinatari hanno altresì l'obbligo di comunicare al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Inoltre, i destinatari, con riferimento all'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e, in particolare, della Pubblica Amministrazione (da intendersi, altresì, come ente esercente un servizio di pubblica necessità), si impegnano a rispettare gli obblighi assunti, agendo sempre con diligenza e in buona fede.

4.4. Partecipazione a bandi per l'assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione

È fatto divieto di destinare somme ricevute, direttamente o indirettamente, da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

4.5 Sponsorizzazioni e contributi

Le attività di sponsorizzazione sono regolate da principi prettamente commerciali, trovano riscontro diretto nei contratti di servizio stipulati con i clienti e sono regolate dalle procedure interne di validazione, e successiva presentazione ai clienti, delle offerte economiche. Lo scopo primario di tali attività è il raggiungimento dell'obiettivo commerciale ed economico prefissato. Le attività di sponsorizzazione sono (nella loro somma totale) ricomprese nel budget approvato a tal fine dall'organo amministrativo e devono rispettare ogni norma pertinente anche deontologica e/o di comportamento. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, EXPO s.r.l. presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

4.6 Autorità Giudiziarie e Autorità di Vigilanza

EXPO s.r.l. agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

Ove richiesto la società collabora con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine ed i pubblici ufficiali che esercitino poteri ispettivi e attività di indagine nei suoi confronti.

EXPO s.r.l. esige che tutti i destinatari si rendano disponibili e collaborino con qualunque soggetto – pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza – svolga ispezioni e controlli sull'operato della Società.

In occasione o in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di vigilanza, è fatto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

Del pari, è fatto divieto di persuadere o tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

Ai destinatari è altresì vietato intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi ai soggetti che effettuino accertamenti o ispezioni presso la società, ovvero che prestino servizio presso le relative autorità competenti.

Si richiamano, in ogni caso, le norme generali di comportamento descritte nel paragrafo dedicato ai “Reati contro la Pubblica Amministrazione” nell'ambito della Parte Speciale del Modello.

4.7. Rapporti con istituzioni politiche e sindacali

EXPO s.r.l. non eroga contributi, diretti od indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base ad obblighi di legge specifici.

Si precisa che i contributi politici includono qualunque pagamento, prestito o atto di liberalità, effettuato nei confronti di partiti politici e/o organizzazioni politiche o sindacali, dei loro membri o, comunque, nei confronti di singoli individui dediti ad attività politica e/o sindacale (tanto nel caso in cui rivestano cariche pubbliche, quanto nel caso in cui si proponzano di farlo candidandosi ad una elezione).

I collaboratori della società non possono erogare contributi politici attingendo a fondi, proprietà o altre risorse riconducibili alla Società.

Sono considerati contributi di EXPO s.r.l. anche quelli effettuati tramite un soggetto interposto od operazioni interposte di sponsorizzazione, che elargisca denaro, beni o altra utilità – per conto della società o in suo nome – ad uno dei soggetti elencati.

EXPO s.r.l. non rimborsa i contributi politici eventualmente concessi a titolo personale da dipendenti, amministratori o da qualsiasi altro soggetto ad essa legato.

Solo soggetti specificamente incaricati possono avere eventuali contatti con tali enti.

4.8 Rapporti con i soggetti terzi e clienti

EXPO s.r.l. imposta i rapporti con i soggetti terzi sulla base di criteri di qualità, competitività, professionalità, correttezza e rispetto di una leale concorrenza.

In particolare, la società si aspetta che la selezione dei soggetti terzi nonché gli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali di dubbia reputazione nel campo, a mero titolo esemplificativo, del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani. La società non accetta e fa in modo che i soggetti terzi non ricevano alcuna illecita pressione affinché compiano prestazioni non previste o non dovute contrattualmente.

Inoltre, EXPO s.r.l. pretende che i soggetti terzi serbino comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente codice etico e di condotta.

Comportamenti difforni da quelli descritti integrano un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, comportano la compromissione del rapporto fiduciario e rappresentano giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

5. Trasparenza della contabilità e adempimenti fiscali

EXPO s.r.l. ritiene che la trasparenza e la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficace controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione stessa e l'individuazione di eventuali responsabilità

Il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo veritiero, chiaro e completo.

Ognuno è tenuto, quindi, a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia archiviata, facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Le fatture devono indicare la natura dei servizi o dei beni acquistati e/o venduti.

I pagamenti a “fondi neri”, o simili fondi o conti, per tali intendendosi quelli per cui non sia stata fatta nessuna registrazione contabile per le ricevute e per le spese, sono illegali e proibite.

Nessuno potrà distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell’attività lavorativa.

5.1 Obblighi contabili, fiscali e doganali

I destinatari sono tenuti a comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali e doganali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

EXPO s.r.l. garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni doganali.

Le dichiarazioni fiscali e doganali devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate.

Le dichiarazioni fiscali e doganali sono sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati.

L’adempimento degli obblighi fiscali e doganali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

5.2 Obblighi in relazione all’amministrazione

Tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice etico e di condotta concorrono a tutelare l’integrità del patrimonio sociale di EXPO s.r.l. in modo che si realizzi la massima salvaguardia dei soci, dei creditori, degli investitori ecc.

Gli amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei soci e/o del revisore.

5.3 Previsioni in materia di antiriciclaggio e autoriciclaggio

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell’interesse e/o vantaggio della società) diretto e/o comunque volto a:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

5.4 Segnalazioni

I collaboratori che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti secondo le modalità specificate nel Modello.

6. Salute, sicurezza e ambiente

Nell'ambito delle proprie attività d'impresa, EXPO s.r.l. persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori.

Le attività sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali.

6.1 Mantenimento della salubrità e sicurezza del luogo di lavoro

EXPO s.r.l. si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica e la dignità morale dei propri dipendenti mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. A questo fine, EXPO s.r.l. si impegna a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa secondo quanto descritto nel Modello.

I dipendenti della società sono tenuti ad utilizzare in modo adeguato e sicuro i beni aziendali in modo da mantenere un ambiente salubre e sicuro il più possibile libero da pericoli per la salute o la sicurezza.

I dipendenti hanno il dovere di uniformarsi alle direttive in tema di sicurezza e di denunciare immediatamente ai responsabili della sicurezza designati incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni di lavoro potenzialmente dannose.

6.2 Comportamento sul luogo di lavoro

Conformemente ai principi etici che formano la sua attività, EXPO s.r.l. tutela l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, garantendo agli stessi condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza, rispetto ed educazione. In armonia con la dignità dei dipendenti, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti gerarchici alla massima correttezza e rispetto.

EXPO s.r.l. non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell'altrui dignità in generale

6.3 Salute e sicurezza

I dipendenti osservano le disposizioni e le istruzioni contenute nel Modello e, comunque, impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale. Utilizzano correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato.

I dipendenti segnalano le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

I dipendenti non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

I dipendenti si sottopongono alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla normativa vigente, dalle procedure applicabili e dal Modello.

Ciascun dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1

REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Premessa

Come già anticipato nella parte generale del Modello, la parte speciale è il risultato del processo di **analisi delle aree di rischio**, e dunque di **individuazione delle attività sensibili** nell'ambito delle quali è astrattamente possibile commettere uno dei reati presupposto, con conseguente codificazione delle regole di condotta, dei protocolli di prevenzione e, più in generale, delle procedure da adottare. La seguente parte speciale è quindi suddivisa in varie sezioni, relative a ciascuna fattispecie di reato ritenuta applicabile alla società.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto considerati come rilevanti nello svolgimento delle attività sensibili sottese alle aree a rischio reato identificate e di seguito analizzate, **tutti i destinatari del Modello** sono sempre tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano **integrare le fattispecie di reato presupposto**;
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato, anche nella forma del concorso o del tentativo;
- astenersi comunque dal porre in **essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel codice etico e di condotta allo stesso allegato.**

3. Protocolli generali di prevenzione

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alle successive sezioni della presente parte speciale, la società ha previsto ancora l'adozione e l'attuazione dei seguenti protocolli generali di prevenzione, con riferimento a **tutti i processi aziendali**:

- formazione e attuazione delle decisioni della società che rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello statuto, del Modello e del codice etico;

- formalizzazione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della società;
- formalizzazione dei livelli di dipendenza gerarchica e descrizione delle mansioni di ciascun dipendente della società;
- fasi di formazione e livelli autorizzativi degli atti della società che siano sempre **documentati e ricostruibili**;
- sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno coerente con le responsabilità assegnate all'amministratore o al dipendente;
- conoscenza, da parte dei soggetti esterni, del sistema di deleghe e poteri di firma garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- assegnazione ed esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale coerentemente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- in caso di ricorso a professionisti esterni, rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella scelta degli stessi;
- previsione, nei contratti/accordi che regolano i rapporti con soggetti terzi, di apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della società, del codice etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative;
- garantire la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- garantire l'accesso ai documenti archiviati solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché agli organi di controllo.

CAPITOLO 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
--

2.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, attesi i possibili rapporti della società con la Pubblica Amministrazione nei diversi processi aziendali, sono considerati in astratto applicabili i seguenti reati:

– **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

– **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

– **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

– **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui all'art. 640 c.p., se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

– **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

– **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

– **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

– **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

– **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

– **Circostanze aggravanti** (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

– **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.)

Costituito dai fatti di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

– **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

– **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

– **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

– **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni di cui agli artt. 319 quater, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

– **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione

all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È punita, altresì, la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

– **Peculato (limitatamente al primo comma)** (art. 314 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

– **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

– **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2.3 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Tutte le ipotesi delittuose sopra richiamate trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti della società con la Pubblica Amministrazione. Possono quindi ritenersi a rischio tutte le aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la P.A o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è fatto espresso divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò **autorizzati** secondo il sistema organizzativo, il sistema di deleghe e procure ed il sistema normativo interno;
- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di **conflitto di interessi**, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- costringere qualcuno, con abuso della propria qualità e dei propri poteri, a **dare o promettere** indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità;
- **accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità** in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
- **sottostare alla illecita richiesta** del Pubblico Ufficiale e/o dell’Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilità;
- fare **promesse di qualsivoglia genere e specie** (assunzione, stage, ecc.) o **accordare vantaggi** di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- **effettuare prestazioni in favore di terzi** in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme **non adeguatamente proporzionate all’attività svolta**, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare **pagamenti a soggetti diversi** dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, **influenzare impropriamente le decisioni della controparte**, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello statuto, dei protocolli aziendali, del codice etico e del presente Modello;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi **contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi**, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio **dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi**, nell’ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla società;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio

allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione **anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima** nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;

- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti **per scopi diversi da quelli cui erano destinati**;
- effettuare indebite promesse o dazioni di denaro o altra utilità, di qualsiasi natura, nei confronti di un soggetto intermediario (quale ad esempio un consulente) che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.

Tutti i destinatari del Modello devono in ogni caso:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, **contenenti solo elementi autentici e accurati**;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- partecipare agli incontri rilevanti con controparti pubbliche, laddove possibile, garantendo il **coinvolgimento di almeno due dipendenti della società**;
- predisporre la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione a cura di persone competenti in materia, preventivamente identificate, e previa **verifica della documentazione** in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha predisposta, anch'esso preventivamente identificato;
- far **sottoscrivere tutti i documenti**, atti, contratti, ecc. diretti a una Pubblica Amministrazione o all'Autorità giudiziaria, dall'Amministratore o da persona dotata di apposita procura, lasciando traccia di chi li ha elaborati;
- utilizzare canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la **tracciabilità** delle informazioni inviate e/o ricevute e che ne permettano una corretta archiviazione.

Nella gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati, è ancora necessario:

- verificare che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi e incentivi **siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società**.

Nella gestione dei flussi monetari, finanziari e gestione della cassa, è necessario:

- stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;

- prevedere che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- prevedere che gli incassi e i pagamenti della società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, **privilegiando il canale bancario** nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;

Nella gestione della piccola cassa, è necessario:

- individuare un responsabile della gestione;
- definire le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. acquisto di valori bollati, spese postali, ecc.);
- documentare le spese di cui sopra tramite fattura, ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali;
- predisporre un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
- effettuare periodicamente la conta fisica della piccola cassa;
- effettuare periodicamente una riconciliazione tra il registro delle movimentazioni della piccola cassa e il dato contabile;

Nella gestione delle carte di credito, è necessario:

- identificare i soggetti autorizzati ad utilizzare le carte di credito aziendali;
- non cedere la carta di credito a soggetti non autorizzati all'utilizzo della stessa;
- identificare le specifiche categorie di spese effettuabili mediante carta di credito aziendale;
- l'obbligo, da parte del titolare della carta di credito, di sottoscrizione del memorandum di spesa/scontrino emesso dall'esercizio o altro documento equipollente comprovante la spesa sostenuta;
- effettuare il riscontro contabile tra gli scontrini e gli estratti conto pervenuti mensilmente dalla banca emettrice.

CAPITOLO 3

REATI SOCIETARI

3.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati in astratto applicabili i seguenti reati societari:

– **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

– **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

– **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

– **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

– **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

– **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla

legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

– **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

– **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

– **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito, inoltre, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate precedentemente.

– **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

– **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

– **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono, altresì, puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso:

- è vietato fornire, redigere o trasmettere informazioni, dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare **una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;**
- è vietato alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni **destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari** di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- è obbligatorio **osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.** A tal proposito, è fatto divieto di:
 - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- è obbligatorio **mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione** della società **necessaria ad effettuare il controllo** legalmente attribuite agli stessi, astenendosi in ogni caso da qualsiasi comportamento che **impedisca** materialmente, o comunque ostacoli, lo svolgimento di tale attività.
- è obbligatorio garantire il regolare funzionamento ed andamento della società e degli organi sociali, **favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della società**. In particolare:
- è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente agli organi di controllo i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee.

Anche al fine di prevenire i reati societari sopra elencati, la società ha inteso adottare i **seguenti ulteriori protocolli di prevenzione**:

- verificare la correttezza dei dati anagrafici del fornitore e dell'effettiva scadenza del pagamento rilevata nel sistema informatico gestionale in uso, in sede di contabilizzazione della fattura;
- monitorare le fatture registrate e in scadenza e la documentazione predisposta per i pagamenti;
- monitorare costantemente i crediti scaduti;
- verificare la corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca e adeguata verifica dei saldi cliente;
- registrare tempestivamente in contabilità ogni attività di gestione;
- nella **gestione delle attività contabili**, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, in modo tale che ogni **operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua**;
- effettuare le registrazioni contabili esclusivamente **a cura di soggetti abilitati** all'uso del sistema informatico adottato;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto; pertanto, è compito del dipendente a ciò incaricato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata e archiviata secondo criteri logici e di buona amministrazione;

- valutare e registrare gli elementi economico – patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- archiviare tutte le informazioni strumentali al processo valutativo o di stima delle voci di bilancio sotto la responsabilità delle aree aziendali che producono/ricevono tali informazioni;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- effettuare verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- assicurare un'analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
- assicurare la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione.
- custodire le scritture contabili, i libri sociali e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, **con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;**
- consentire l'accesso ai documenti archiviati solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire, laddove possibile, il coinvolgimento di almeno due dipendenti della società, dotati di adeguati poteri, nelle decisioni rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta della controparte, la definizione delle condizioni contrattuali (es. corrispettivo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazione di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
- tracciare, ove possibile, gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);

– effettuare una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche della controparte privata al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali.

CAPITOLO 4 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
--

4.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, è in astratto applicabile il seguente delitto contro la personalità individuale:

– **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È, altresì, punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è fatto espresso divieto di:

– omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del **lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;**
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di **sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;**
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, **retribuzioni in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare reiteratamente **la normativa relativa all’orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

Vige in ogni caso l’obbligo di:

- assumere il personale della società con **regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.);**
- rispettare la normativa di riferimento per l’assunzione di personale extra-comunitario;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l’impegno al rispetto del Modello adottato dalla società;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante interviste che assicurino l’anonimato dei lavoratori.

<p style="text-align: center;">CAPITOLO 5</p> <p style="text-align: center;">REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
--

5.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

– **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– **Lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

5.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, vengono individuate le seguenti regole di condotta e protocolli di prevenzione:

- implementazione di un **sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** come richiesto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, secondo le linee guida UNI INAIL, da tenere costantemente aggiornato in ragione degli eventuali mutamenti organizzativi ed operativi;
- formalizzazione dell'organigramma aziendale della sicurezza;
- svolgimento di attività di comunicazione, formazione e informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un **alto livello di consapevolezza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità**;
- identificazione e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, con conseguente individuazione delle misure di tutela, con costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, in ogni caso, ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- identificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività;
- gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo, effettuazione di prove di evacuazione dai locali della Società;
- **in caso di presenza di personale esterno presso i siti della società** (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili), è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, anche mediante la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazioni di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e siano assoggettati ad attività di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite;
 - garantire un'attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
- corretta gestione della documentazione e adozione di sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità delle attività.

CAPITOLO 6

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

6.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili alla società i seguenti reati:

– **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

– **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

– **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

– **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o da contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

– **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

– **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

6.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è fatto espresso divieto di:

– ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, **nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;**

– impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

– violare le norme di legge esistenti circa le **modalità di incasso e/o pagamento;**

– instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – **che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali** (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali **non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;**

È, altresì, fatto obbligo di:

- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

CAPITOLO 7

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati in astratto applicabili i seguenti delitti in materia di violazione del diritto di autore:

– **Tutela penale del software e delle banche dati** (art. 171 *bis*, L. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

– **Tutela penale delle opere audiovisive** (art. 171 *ter*, L. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f *bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h *bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La punibilità è estesa a chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a *bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

7.2. Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è fatto espresso divieto di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- **riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;**
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì **obbligo ai destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione**, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

CAPITOLO 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1 La fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, è considerato applicabile il seguente reato:

– **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

8.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è obbligatorio:

- intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- rendere all'Autorità Giudiziaria **dichiarazioni veritiere**, fatte salve le garanzie previste per legge;
- informare tempestivamente l'organo amministrativo nel caso in cui si ricevano istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori di EXPO, o di altri soggetti non direttamente collegati alla società, al fine di **non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci** all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio ad EXPO, per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

CAPITOLO 9 REATI AMBIENTALI
--

9.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili i seguenti reati ambientali:

– **Inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

– **Disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

– **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* sia commesso per colpa.

– **Circostanze aggravanti** (art. 452 *octies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente");
- l'associazione di cui all'articolo 416-bis sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente") ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

– **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D. Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13).

– **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo).

– **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

– **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

– **Traffico illecito di rifiuti** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero venga effettuata una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso.

– **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452 quaterdecies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

9.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso:

– è necessario rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale, nonché le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi. In particolare, è necessario:

- identificare le tipologie di rifiuti prodotti e organizzare aree dedicate alla raccolta, conferendoli secondo le modalità indicate dal gestore del servizio;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- tenere il registro di carico e scarico e far sì che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- definire procedure per la gestione ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali prodotti, che comprenda la corretta classificazione del rifiuto, il rispetto delle modalità di gestione del deposito

temporaneo, la predisposizione del registro di carico e scarico, la redazione dei formulari per l'avvio a recupero e smaltimento del rifiuto speciale così come previsto dalla normativa vigente;

– è in ogni caso vietato gestire i rifiuti in tutte le fasi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) **in assenza dei provvedimenti autorizzativi e in violazione della normativa in materia.**

– è vietato abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;

– è obbligatorio esercitare ogni controllo e svolgere attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;

– è vietato violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

– è vietato falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, il cui utilizzo è previsto anche nell'ambito del SISTRI;

– è vietato ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo;

– è vietato conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione e in ogni caso instaurare rapporti con soggetti terzi **che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico – professionali e non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie** alla corretta gestione dei rifiuti. E' dunque necessario accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi che comportino una gestione dei rifiuti, e in particolare il trasporto/smaltimento, recupero e intermediazione, attraverso **l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti**, monitorando il mantenimento dei predetti requisiti per tutta la durata del rapporto.

CAPITOLO 10

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1 La fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, è in astratto applicabile il seguente reato:

– **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

10.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è obbligatorio:

- verificare, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
- in caso di contratti di lavoro interinale, richiedere alla società che gestisce il rapporto di lavoro una dichiarazione ovvero una certificazione nella quale quest'ultima attesti la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore;
- predisporre e tenere aggiornato un elenco di tutti i dipendenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, con l'indicazione del termine di scadenza del permesso di soggiorno;
- monitorare periodicamente i termini di scadenza dei permessi di soggiorno e segnalare, con congruo preavviso, la scadenza del permesso di soggiorno al lavoratore straniero in modo tale che possa presentare la domanda di rinnovo ad uno degli uffici postali abilitati;

– richiedere al lavoratore straniero copia della ricevuta di richiesta di rinnovo.

In ogni caso, la società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispone l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti.

CAPITOLO 11 REATI TRIBUTARI
--

11.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili i seguenti reati tributari:

– **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

– **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

– **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

– **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

– **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

– **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

11.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga a organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti esterni qualificati, **corsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i dipendenti e agli organi sociali e aventi a oggetto le fattispecie penali sopra richiamate.**

In ogni caso, è obbligatorio:

– redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione Finanziaria **documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà**, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;

– mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della società. A questo proposito, è fatto divieto di:

- contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relativa alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) **elementi passivi fittizi**, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni **elementi attivi inferiori** a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- omettere di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti **al fine di consentire a terzi l'evasione** delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione Finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni / cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

È in ogni caso obbligatorio:

- eseguire la corretta registrazione contabile delle fatture e delle note di debito/credito, in osservanza della normativa fiscale e dei principi di riferimento;
- emettere fatture e altri documenti aventi rilievo ai fini tributari esclusivamente previa verifica dell'effettività della prestazione resa e dell'identità tra l'intestatario della fattura ed il soggetto che ha ricevuto la prestazione o che ha stipulato il contratto di acquisto;
- effettuare pagamenti relativi a beni e servizi, incluse le consulenze, esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/controprestazione e della verifica delle relative fatture;
- verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti con i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- verificare la completezza e correttezza tra i dati riportati sulla fattura, l'ordine/contratto e altra documentazione disponibile;
- verificare l'emissione di note di credito e relativa archiviazione e conservazione delle stesse.

CAPITOLO 12 REATI ASSOCIATIVI
--

12.1 Le fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili i seguenti reati:

– **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

12.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di evitare la commissione del reato richiamato nel paragrafo precedente, la Società ha previsto, oltre ai protocolli specifici di prevenzione di cui alle varie sezioni della presente Parte Speciale, gli ulteriori specifici protocolli di prevenzione di seguito riportati:

– assicurare un'approfondita conoscenza delle controparti con le quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ad esempio, attraverso:

- l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- lo svolgimento di un'adeguata qualifica etico-comportamentale che preveda, sulla base del rischio della controparte, la richiesta e l'archiviazione di specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
- la valutazione della professionalità, indipendenza, competenza, localizzazione geografica, reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- il monitoraggio della permanenza dei suddetti requisiti della controparte per tutta la durata del rapporto contrattuale.